

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE *AUTISMO TREVISO*



ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **AUTISMO TREVISO E.T.S.** Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS o la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, siglato RUNTS.

L'associazione ha sede legale in Via Terraglio, 49, nel comune Treviso. L'eventuale cambio di indirizzo o sede non comporterà alcuna variazione né allo Statuto né ai regolamenti interni ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può istituire altre sedi, uffici, recapiti.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

ART. 2

(Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico (ASD - acronimo inglese di "Autism Spectrum "Disorder") o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo (DGS) i cui sintomi si manifestano precocemente e permangono per tutto il corso della vita.

Si parla di Disturbi dello Spettro Autistico perché le condizioni variano molto tra i diversi individui che richiedono gradi diversi di supporto. Molto spesso questi soggetti richiedono un livello elevato di supporto per la formazione e la vita quotidiana, mentre altri richiedono un livello inferiore di aiuto. L'autismo influisce sul modo in cui una persona comunica e si rapporta con le altre persone e può manifestarsi con ristretti e ripetitivi modelli di comportamento, attività e interessi. Le persone con autismo hanno un'esperienza del mondo che le circonda peculiare. Autismo Treviso fa riferimento alla definizione di autismo formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si accetta che l'autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale e non un disturbo di origine psicogenetica.

L'Associazione ha come fini la difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie, in ogni ambito e su ogni piano; la promozione di un'aggiornata cultura sull'autismo ad ogni livello della società; il sostegno alle famiglie con persone autistiche in ogni fase della loro vita. AT intende configurarsi come soggetto che opera pubblicamente per la promozione di un'assistenza sanitaria e sociale alle persone con autismo all'altezza delle conoscenze attuali e coerente con le linee indicate dalla comunità scientifica internazionale.

L'Associazione intende acquisire, mantenere e gestire, direttamente e/o indirettamente, anche in collaborazione e partnership con altre Organizzazioni aventi finalità di solidarietà sociale strutture importanti ed innovative con spazi dedicati a servizi di vario genere, destinate ad ospitare temporaneamente o stabilmente tali persone, nonché finalità sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere in un contesto di abilitazione/riabilitazione/educazione e miglioramento della qualità della vita dei Soggetti verso cui le varie attività dell'Associazione si dirigono. Intende inoltre promuovere la formazione degli operatori e l'educazione specializzata, nonché una



generalizzata preparazione in ogni settore dei servizi sociosanitari, affinché in ogni circostanza le persone con autismo o DGS possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni e al diritto di avere garantiti integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista del massimo possibile di autonomia, e piena dignità umana. AT intende collaborare attivamente con tutte le Istituzioni, e in particolare con le varie Aziende Aulss, con le Scuole, i CTI e con ogni soggetto pubblico e privato che operi a favore delle persone con autismo o DGS. Sono compiti dell'Associazione:

- Creare collegamento e solidarietà tra le famiglie delle persone con autismo, valorizzandone le potenzialità abilitative come primaria componente educativa;
- Collaborare, anche mediante affiliazione, con altre Associazioni impegnate a favore delle persone con autismo secondo linee coerenti con le indicazioni della comunità scientifica internazionale;
- Svolgere ed organizzare attività di volontariato;
- Diffondere in ogni ambito la consapevolezza della necessità di incrementare le risorse e i mezzi per una corretta ed efficace ricerca sull'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo, le loro cause ed i possibili interventi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria-sociale e nella scuola, affinché vi sia reale integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale;
- Promuovere nell'opinione pubblica la diffusione di una corretta e rigorosa informazione in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
- Stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici (Regione, Provincia, Conferenze dei Sindaci, Comuni, Aulss, ecc.) e privati, con altre Associazioni o Servizi, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, abilitative, sportive, di avviamento/inserimento lavorativo e prospettive "durante e dopo di noi";
- Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

ART. 3

(Attività)

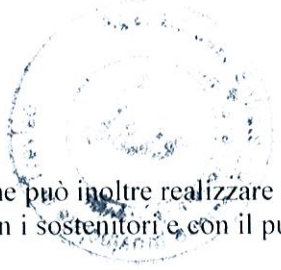
L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale di cui alle lettere seguenti dell'art 5 del Dlgs 117/2017:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Lettera A;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. Lettera C;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Lettera D;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato o delle attività di interesse generali. Lettera I.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- Organizzazione di iniziative di divulgazione, di sensibilizzazione, di formazione (convegni, momenti seminariali, incontri per familiari ed operatori);
- Effettuazione di servizi riconducibili alla disabilità, progettazione, realizzazione e coordinamento di servizi per persone svantaggiate.

Ai sensi dell'art 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà altresì svolgere, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano riconosciute e strumentali e siano svolte secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.



L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 4

(Ammissione)

Sono ammesse all'associazione i genitori, i tutori, i familiari di persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo e tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve presentare domanda di ammissione e versare la quota associativa. Nella compilazione della domanda il richiedente deve:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali;
- dare il consenso al trattamento dei dati personali.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di soci:

- **Fondatori:** sono i genitori, tutori e familiari, parenti fino al 2° grado in linea retta e al 3° grado il linea collaterale, di persone affette da sindrome autistica o da DGS, in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale;
- **Ordinari:** sono tutte le persone fisiche che condividono gli scopi statuari e che versano la quota di iscrizione annuale;
- **Sostenitori:** sono coloro che aderiscono all'Associazione per sostenerla nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo all'atto dell'iscrizione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio. Il Socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al pagamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo.

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verifica per morosità nel pagamento della quota associativa.

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del Socio qualora: non sia in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi; non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto; non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. L'esclusione del Socio verrà notificata per iscritto.

I soci espulsi potranno entro 30 giorni ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite. È previsto un rimborso per tutte le spese effettivamente sostenute e documentate durante l'attività prestata, ai sensi di legge. I Soci agiscono per le finalità dell'Associazione con correttezza ed onestà, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.

ART. 5

(Diritti e doveri dei Soci)



Gli associati dell'associazione hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- 1) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2) essere informati sulle attività dell'associazione;
- 3) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- 4) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17;
- 5) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- a) versare, se prevista, la quota sociale nei termini previsti;
- b) osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dei Soci)

Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio.

Il Socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

Il Socio può essere espulso quando:

- non ottempera disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni.

I soci espulsi potranno entro 30 giorni ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.



ART. 7

(Volontario e attività di volontario)

L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Il Volontario, per sua libera scelta, svolge la propria opera in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari che svolgono l'attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Umanità
Luigi

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi della Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'organo di controllo;
- l'organo di revisione.

La nomina degli ultimi due organi elencati è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Sand
Rip

ART. 9

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci Fondatori e Ordinari, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, nelle elezioni del Consiglio Direttivo è ammessa 1 (una) delega scritta.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/5 dei Soci aderenti all'Associazione; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora non siano disponibili modalità di esercizio di voto mediante software apposito, la votazione a scrutinio segreto avviene tramite e-mail indirizzata agli scrutatori, i quali hanno l'obbligo di riservatezza.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

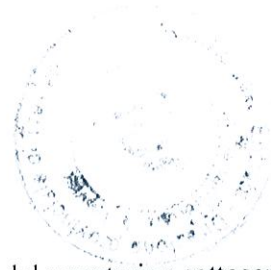
ART. 10

(Compiti dell'Assemblea)



L'Assemblea :

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza .



Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 11

(Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea regolarmente costituita.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Uscita
Segno

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili, senza limiti di mandato.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale di cui all'art. 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, assume personale e collaboratori anche tra i propri associati qualora sia necessario,
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per

Segno



le attività svolte a favore dell'associazione.

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati ,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 13

(Presidente)

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest' ultimo fra i suoi membri a maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Egli vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere del C.D. ed è consegnatario del patrimonio dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del C.D.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del C.D. sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Rappresenta l'Associazione personalmente o attraverso un altro membro del C.D. da lui delegato. Cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea e comunque secondo le norme dell' art. 12. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 14

(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed aggiornamento del Registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del C.D.;

- tiene aggiornata la posizione contributiva di ciascun Socio.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di revisione)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Libri Sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo a mezzo del Segretario;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono (quando previsti come indicato sopra);
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del CD a mezzo del segretario

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.



ART. 18

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività quali:

- quote associative e contributi straordinari dei Soci;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse e accessorie per natura quelle statutarie, nei limiti di cui al d.Lgs. 460/97;
- beni mobili ed immobili e rendite pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Alla fine di ogni esercizio sociale devono essere redatti dal CD i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei Soci per l'approvazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare anche i beni immobili e le attrezzature, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il CD deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio d'esercizio.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno (nei limiti fiscali previsti).

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20

(Quota Associativa)

La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal C.D. Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 21

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Patrimonio)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dal fondo di riserva.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione si assume l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23

(Scioglimento)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti.

L'Assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 26

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Questo statuto è composto da N° 26 articoli disposti su 13 pagine.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL

Il Presidente dell'Assemblea..... RIGO SAMUELA (firma)..... Rigo

Il Segretario dell'Assemblea..... ZUGLIO WANDA (firma)..... Zuglio Wanda



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 10 OTT. 2023 al N° 2899 Prlv.S.3^a

Esatti €

Andrea SARTÀ
PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO
L'OPERATORE
Andrea SARTÀ

